

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato — Schiarimento sull'articolo 7, chiesto dal Senatore Leopardi — Osservazioni in proposito del Relatore, del Guardasigilli e del Senatore Musio — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione dell'articolo 7 — Aggiunta del Senatore Giovanola al primo alinea dell'articolo 8 — Schiarimento chiesto dal Senatore Lanzilli — Dichiarazioni del Guardasigilli e del Relatore circa la proposta Giovanola, e il dubbio del Senatore Lanzilli — Nuove spiegazioni dei Senatori Lanzilli e Giovanola — Proposta del Senatore Lauzi combattuta dal Guardasigilli e dal Relatore — Obbiezione del Senatore Miraglia alla variante proposta dalla Commissione della parola: solennità — Parole in appoggio dei Senatori Conforti e Musio — spiegazione del Senatore Giovanola, circa la modificazione fatta dalla Commissione alla sua aggiunta — Variante del Guardasigilli, accettata dal Senatore Giovanola e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 8 modificato — Presentazione di un progetto di legge — Osservazioni del Guardasigilli all'articolo 9, cui risponde il Relatore — Dubbio del Senatore Leopardi — Dichiarazioni del Guardasigilli e del Senatore Musio — Proposta del Senatore Leopardi, appoggiata dal Senatore Musio — Reiezione della proposta e approvazione dell'articolo 9 — Emendamento del Guardasigilli all'articolo 10, sul quale parlano i Senatori Musio, Lauzi, Lanzilli ed il Relatore — Approvazione della proposta del Guardasigilli e dell'articolo 10 — Mozione d'ordine del Senatore Arrivabene; parlano sopra di essa il Senatore Musio, ed il Guardasigilli — Approvazione dell'articolo 11 — Emendamenti dei Senatori Miraglia e Musio all'articolo 12.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro Guardasigilli, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e degli Interni.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4148. Cinque Notai del Collegio circondariale di Susa (Piemonte) fanno istanza acciò dal Senato vengano accolte alcune modificazioni, che suggeriscono, nel progetto di legge relativo al riordinamento del Notariato.

I signori Senatori Provana e Ambrosetti domandano un congedo di un mese, ed il Senatore Sanseverino di otto giorni.

Il Senato accorda.

Fa omaggio al Senato il Prefetto di Cagliari, a nome di quella Deputazione Provinciale, di due esemplari di *alcuni relazioni lette a quel Consiglio nella Sessione ordinaria del corrente anno.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge pel riordinamento del notariato.

Ieri abbiamo votato l'articolo 6; però fra questo articolo ed il 5. è stato proposto un articolo aggiuntivo dal signor Senatore Miraglia.

(Vedi seduta d'ieri).

Questo articolo fu mandato alla Commissione la quale si è assunta di esaminarlo, e di esprimere il suo avviso nella seduta di oggi.

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore.** Veramente la proposta che fece ieri la Commissione era in altri termini.

Fu detto che una gran parte di quell'emendamento trovavasi nell'articolo 108, dove si parla delle cause della destituzione; e siccome ci parve che i termini dell'emendamento Miraglia abbracciassero qualche cosa di

più di ciò che si conteneva nell'articolo 108, pregammo l'onorevole Senatore Miraglia a differire la discussione del suo emendamento, che avremmo potuto mettere come aggiunta allorchè si fosse discusso l'articolo 108 suddetto; ma non ci proponemmo di esaminarlo per riferirne oggi al Senato; infatti si passò oltre, e si discusse e si approvò l'articolo 6.

Vi è qualche cosa relativamente all'inabilitazione o interdizione; ma questo avrà la sua sede, in uno degli articoli successivi, e si vedrà allora se si dovrà ampliare la disposizione, o se pure quella inserita nel progetto è sufficiente; ma per il momento la Commissione non crede, nè di dovere accettare l'emendamento nè di rigettarlo.

Presidente. Allora questa questione sarà trattata quando saremo alla discussione dell'art. 108.

Si passerà dunque all'articolo 7, di cui do lettura.

• Art. 7. » L'esame è dato presso la Corte d'Appello del distretto da una Commissione composta di un Presidente di sezione o di un Consigliere della Corte d'Appello delegato dal primo Presidente, del Presidente del Tribunale Civile del luogo in cui risiede la Corte d'Appello, o di un Giudice da lui delegato, di un Membro del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello da nominarsi dal Procuratore Generale, e di due Membri del Consiglio Notarile del luogo suddetto, da nominarsi dal Presidente di detto Consiglio. Il Presidente o il Consigliere della Corte d'Appello è il Presidente della Commissione.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. È piuttosto uno schiarimento che io domando.

Si dice la Corte d'Appello del distretto; mi pare che basti il dire solamente la Corte d'Appello. Il distretto è qualche cosa di piccolo.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Non è il distretto della Corte d'Appello dove si deve prendere l'esame, si parla della Corte d'Appello in cui ha sede il distretto del Collegio notarile in relazione all'art. 3.

Senatore Leopardi. Mi dichiaro soddisfatto dello schiarimento avuto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo scrupolo dell'onorevole Leopardi ha una specie di fondamento; invece di dire: *presso la Corte d'Appello di un distretto*, si potrebbe dire: *presso la Corte d'Appello da cui dipende il distretto*.

Questo mi pare il concetto che ha mosso l'onorevole Leopardi a fare la sua osservazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare

al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 1. dicembre intorno alla *soppressione della privativa sulle polveri da fuoco*.

Siccome questo progetto può avere un'influenza sul bilancio del 1869, così pregherei il Senato quando lo credesse, di volerlo prendere sollecitamente in considerazione.

Presidente. Do atto al Sig. Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà mandato alla Commissione permanente di Finanze.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Mi pare che aggiungendo una semplice parola, un aggettivo alla parola *distretto*, si potrebbe dare quel senso più chiaro che è desiderato dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia e dal Senatore Leopardi: potrebbe dirsi: *distretto notarile*.

Credo che ciò non porti nè confusione, nè imbarazzo nell'andamento del resto, per cui si potrebbe aggiungere questa parola per chiarezza maggiore.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni metterò prima ai voti la proposta del signor Ministro Guardasigilli.

Senatore Poggi *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi *Relatore*. Ho domandato la parola per una semplice osservazione.

Anche nella legge dell'ordinamento giudiziario è usata la parola *distretto*; ma parlando del distretto della Corte d'Appello, forse l'aggiunta *notarile* non porterebbe difficoltà; ma allora potrebbe dubitarsi che la Corte di Appello fosse nel distretto del Collegio notarile, mentre invece è il distretto del Collegio notarile che è in quello della Corte di Appello. Sicchè anche lasciando le cose come stanno, mi pare che non porti inconvenienti.

Presidente. Metto adunque ai voti l'articolo tal quale l'ho letto. Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

Viene ora l'art. 8, di cui do lettura.

• L'esame è verbale e per iscritto:

« L'esame verbale si raggraverà sulle materie del diritto civile e commerciale e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle solennità sostanziali degli uni e degli altri.

« L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra i vivi o di un atto di ultima volontà che sarà estratto a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal Presidente della Commissione.

« Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitarii. »

Senatore Poggi *Relatore*. La Commissione alle parole *solennità sostanziali*, sostituirebbe quella di *forme*, perchè pare più esatta e si trova anche nel codice civile.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Nessuno vorrà disconoscere l'importanza che il Notaro sia profondamente versato nella materia delle tasse sugli affari, la quale è assai difficile e complicata, e nella quale anche i più valenti giureconsulti sogliono spesso consultarsi con i Notari più esperti. Ove il Notaro procedesse ad atti con insufficiente cognizione di quella Legge, si troverebbe spesso nella occasione di recare grave pregiudizio alle parti e talvolta anche alle Finanze dello Stato.

Io sarei quindi di avviso che si dovesse completare il secondo comma di questo articolo aggiungendo l'obbligo di esaminare gli aspiranti Notari eziandio sulle leggi e regolamenti relativi alle tasse sugli affari. Propongo perciò un'aggiunta in questo senso, vale a dire dopo le parole *sui contratti e i testamenti, e sulle forme sostanziali degli uni e degli altri*, di aggiungere: *e sopra le leggi e regolamenti relativi alle tasse sugli affari.*

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Aspetti un momento che legga l'emendamento proposto dal signor Senatore Giovanola e domandi se è appoggiato.

Il signor Senatore Giovanola aggiungerebbe in fine del primo comma dell'articolo 8 le seguenti parole; *e sopra le leggi e regolamenti relativi alle tasse sugli affari.* Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato).

La parola è al Signor Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. Signor Presidente, un semplice dubbio. Pare a me che l'esame in disputa dovendo necessariamente cadere sulle materie, la cognizione delle quali formarono l'oggetto della seduta di ieri, perchè solo tale cognizione fu definitivamente chiesta da Notai; e siccome fu modificato il testo dettato dalla Commissione, coll'aggiungervi altre materie al diritto civile; così a tutte codeste materie aggiunte dovrebbero estendersi l'ultimo esperimento dell'esame in disputa, nel caso la memoria non m'inganni sulla natura della aggiunta o modificazione di ieri.

È una spiegazione e non altro che io chiedo alla Commissione, che fu l'autrice di questa aggiunta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro.

Ministro Guardasigilli. L'onorevole Senatore Giovanola amerebbe, che quando si tratta dell'esame pratico, esso non si restringa soltanto alla compilazione di un atto tra vivi, o di un atto di ultima volontà, ma giustamente ha notato che i Notai debbono anche conoscere le tasse.

Io debbo credere che parli esclusivamente delle tasse notarili....

Senatore Giovanola. (*interr.*) Delle tasse sugli affari.

Ministro di Grazia e Giustizia.di quelle riguardanti i Notai. Se è in questo limite, non avrei difficoltà di accettare la proposta; altrimenti non vedrei ragione di domandare ad un Notaro la cognizione di tutta la legge sul registro e bollo. Tutt'al più, abbiamo diritto di pretendere da lui che conosca le tasse relative al suo ufficio, vale quanto dire le tasse che riguardano gli atti che deve compilare.

Sarebbe impossibile di subire un esame sopra tutte le tasse di registro. È una questione di memoria e di pratica, e non si può pretendere tanto da un aspirante al notariato.

Se la proposta dell'onorevole Giovanola è nel senso da me indicato, io non ho, ripeto, difficoltà di accettare un emendamento in proposito.

Io voglio credere che egli non abbia altro interesse che questo, cioè; che il Notaro sappia la tariffa che è contenuta nella legge di tassa sugli affari; e quindi in questo senso egli potrebbe concretare il concetto suo.

Risponderò poi alcune parole all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lanzilli in via di chiarimento.

Io non credo che, perchè si sono aggiunte nell'articolo, che fu ieri votato, altre discipline sulle quali l'aspirante al Notariato deve dimostrare di esser anche versato, si debbano aggiungere le discipline medesime nell'esame di idoneità che l'aspirante deve dare innanzi la Corte d'Appello.

Quando ai Notari avrete imposto l'obbligo di esami nei limiti dell'articolo in discussione, e quando potete esser sicuri che egli è al caso di fare un atto tra vivi e un atto di ultima volontà, non vedo che altro, praticamente parlando, si possa richiedere.

Al notaro che va all'esame trovo giusto si domandi anche una cognizione delle tasse relative ai suoi atti, è però che io accetto l'emendamento Giovanola ridotto in questi limiti, ma io credo che non si possa fare altro.

Pregherei quindi l'onorevole Lanzilli su questo punto e dopo queste mie dichiarazioni, a non insistere.

Presidente. La parola è al Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. Di fatto non oso insistere. Solo per giustificare il mio ardimento, confesserò che nell'intelletto mio non capiva come l'esame imposto coll'articolo 8 in disputa non dovesse adeguare le materie la cui cognizione nella seduta di ieri fu chiesta come condizione di ammissione al notariato dai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5: poichè se anche tutto *pratico* esser dovesse l'ultimo esame, potrebbesi mai riuscire nella *pratica* di una materia di cui non sia prima richiesta la cognizione *teorica*? ed all'opposto, come trascurare la pratica di una materia di cui sia chiesta cognizione teorica?

Ma in verità da me supponeasi (come appunto ardii manifestare), che le approvazioni conseguite conforme ai suddetti quattro numeri dell'art. 5 cautelarsi voleano col finale sperimento affidato alla sovrana Corte d'Appello dall'art 8; il quale per conseguenza colla prima

parte richiedeva un esame *orale teorico*, e colla seconda un esame *pratico scritto* in corrispondenza al punto delle approvazioni riportate in *pratica* ed in *teorica*, prescritte da suaccennati quattro numeri dell'art. 5. Ma chi può meglio del signor Guardasigilli certificar la mente della legge proposta, il quale tanta parte vi ha preso e tanto degnamente?

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. *Relatore*. Dopo gli schiarimenti dati dal signor Ministro ai dubbi del Senatore Lanzilli io non avrei da aggiungere altre parole sull'esame, che si fa presso la Corte di Appello.

Esso è pratico perchè nell'articolo 5 si parla prima dell'esame che si chiama teorico, che è il comina terzo; ma quale è la natura del secondo esame? Mi pare risponda sufficientemente il N. 6 dove si dice: *avere sostenuto con approvazione un'esame d'idoneità dopo compiuta la pratica notarile* ed è appunto sulla pratica che l'esame deve aggirarsi.

Quanto all'aggiunta del Senatore Giovanola io dichiaro, che la maggioranza della Commissione è disposta ad accettarla, ma ristretta nei limiti in cui è stata proposta dal signor Ministro.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Le osservazioni fatte dal signor Ministro mi obbligano ad aggiungere qualche spiegazione alla mia proposta. Scopo della medesima non fu già di obbligare l'aspirante Notaio ad un nudo studio della tariffa sugli affari, si bene a studiare le leggi e i regolamenti nel loro spirito, perchè non basta sapere che per la vendita si esige il 3, il 4, il 5 per 100; è d'uopo conoscere in quali casi bisogna esigere piuttosto un diritto che un altro, e quale sia la natura dei patti che danno luogo alla esazione di una tassa, la varia natura delle tasse medesime, la loro accumulazione e simili, cose che non si imparano se non quando siasi studiata e ponderata nello spirito la legge.

È colla pratica, informandosi da Notari istruiti e provetti, studiando la giurisprudenza speciale, le decisioni dei magistrati sopra i casi contestati, che un giovane Notaro si renderà versato in questa parte importante del suo ufficio.

Spiegata in questo modo la mia proposta, io credo che non debba esservi difficoltà ad ammetterla, senza preoccuparsi della parte che concerne gli atti giudiziari.

Da parte mia non avrei difficoltà di lasciarla al buon senso del Magistrato, che interrogherà il candidato precisamente sopra le cose più necessarie a sapersi da un Notaio.

Per questo pregherei la Commissione, postochè ha fatto buon viso in massima al mio emendamento, di ammetterlo nell'intera disposizione che il Notaio debba dar saggio di essere esperto nelle leggi e regolamenti delle tasse sugli affari. So poi la Commissione vuole restringerlo, io non mi vi oppongo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Lauzi. Io avrei un'altra osservazione da fare. Con questo esame si tende principalmente a conoscere non solo il frutto degli studii, ma quello benanche della pratica: e a vedere se veramente al momento in cui sarà nominato Notaro, il concorrente abbia la capacità di stendere un atto notarile, e quindi l'esame tende precisamente a questo scopo. Io osservo che molto opportunamente il progetto di legge divide gli atti notarili in due grandi sezioni, gli atti tra vivi, e gli atti di ultima volontà. Se non che, il progetto di legge obbliga l'esaminando a stendere un solo atto che sarà estratto a sorte, e questo potrà essere, o un contratto, o un atto di ultima volontà. Ora, io vorrei, quantunque riuscirà questo un po' più lungo, non dirò più difficile, perchè l'aspirante Notaro deve essere preparato tanto agli atti contrattuali, come agli atti di ultima volontà, io vorrei, diceva, che invece egli avesse a stendere due atti, scelti a sorte sopra temi come è detto nell'articolo, un atto cioè tra vivi, ed un atto di ultima volontà.

Diciamo il vero: se per caso si estraesse un quesito di locazione di fondi stabili, l'esaminando potrà farlo bene; ma qual criterio può farsi nello spirito dell'esaminatore per sapere s'ei può supplire all'ignoranza di un testatore, il quale essendo analfabeto è incapace benanche di conoscere le disposizioni della legge? Se le condizioni di famiglia fossero un poco complicate, non saprebbe assolutamente come stendere il testamento, e se il tema si raggrasse sopra un testamento semplice, di un padre p. e. che lascia la vedova e figli, non so che criterio si potrebbe avere delle sue cognizioni quando avesse a stendere un contratto di società, un contratto di divisione di beni ecc. Dunque io pregherei la Commissione, se veramente noi vogliamo che l'esame dia una prova della capacità pratica del Notaro, a compiacersi di aderire, a che invece di stendere nell'esame scritto un solo atto, scelto a sorte, debba sceglierne due, uno fra i contratti, e l'altro fra i testamenti.

Presidente. La parola è al Signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io prendo la parola per dichiarare, che non mi converrebbe di accettare la proposta dell'onorevole Lauzi e credo che la Commissione possa essere del mio avviso. È naturale che in un esame pratico un Notaio il quale si presenta, deve essere preparato a compilare ogni specie di atti sia tra vivi, sia d'ultima volontà, specialmente pel dubbio in cui trovasi della qualità dell'atto su cui sarà chiamato a rispondere. Se fosse lecito sostenere che uscendo, a mo' di esempio, un tema riguardante gli atti tra vivi, si ha una prova che l'aspirante è capace di compilare solo gli atti tra vivi, e non quelli di ultima volontà, bisognerebbe per esser sicuri do-

domandare al Notaro la compilazione di tutti gli atti che si possono fare.

Infatti io domando al Sig. Senatore Lauzi, se per avventura egli ottenga che un aspirante abbia ben compilato un atto di locazione, è egli sicuro che se fosse stato proposto per quesito un atto di vendita, sarebbe stato egualmente felice il risultato?

Se si fosse detto che l'esame deve aver luogo sopra un ramo solo, per esempio sugli atti tra vivi, allora ravviserei giustissima la osservazione del Senatore Lauzi, inquantochè il Notaio, il quale sa *a priori* che non sarà esaminato che sugli atti tra vivi, può non prepararsi sugli atti di ultima volontà; ma quando nella legge si dice che può essere esaminato, e sugli atti fra vivi e su quelli di ultima volontà, e solo se ne lascia la scelta alla sorte, naturalmente il Notaro deve prepararsi su tutto.

Secondo me, dunque, le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Lauzi non sono ammissibili, perchè o provano troppo, o provano nulla, cioè o provano che il candidato dovrebbe essere esaminato su tutta la serie degli atti da stipularsi da un Notaro o provano che il candidato debba essere preparato su tutto, perchè presentandosi all'esame, ignora su qual materia esso verserà. Perciò, credendo io che l'articolo possa rimanere qual'è, prego l'onorevole Lauzi a desistere dalla proposta sua.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Prima di dar la parola al Senatore Lauzi, siccome non ho ancora consultato il Senato per sapere se la sua proposta sia o no appoggiata...

Senatore Lauzi. Scusi, signor Presidente, ma io non credo di aver già formulata una proposta; ho indicato un concetto...

Presidente. Mi pare che abbia fatta la proposta di sostituire un *e* ad un *o*.

Senatore Lauzi. Ma non l'ho precisamente formulata.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi *Relatore*. Io aveva chiesta la parola unicamente per pregare l'onorevole Senatore Lauzi, a non volere, dopo le spiegazioni date dall'onorevole Signor Ministro della Giustizia, insistere nella sua proposta, a tanto più che nell'articolo è detto, che l'esame orale si raggira tanto sugli atti tra vivi, quanto sui testamenti, e che nell'esame scritto sarà la sorte che dovrà decidere a quale di queste diverse nature d'atti debba il tema appartenere, quindi la capacità del Notaro sarà ben riconosciuta.

Pregherei pertanto l'onorevole Senatore a non voler insistere.

Senatore Lauzi. Prendo la parola per dichiarare che non insisto, e che mi rimetto.

Desideravo soltanto che la mia proposta non dovesse apparire così assurda e terribile, proponendo due cose: *est modus in rebus*.

Presidente. Vi è ora l'emendamento del signor Senatore Giovanola che è stato appoggiato.

Lo rileggerò per metterlo ai voti. Esso consisterebbe in un'aggiunta alla fine del secondo comma.

Senatore Poggi *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi *Relatore*. Sarebbe bene che il signor Presidente consentisse che quest'emendamento fosse prima sottoposto alla Commissione, come abbiamo convenuto col signor Senatore Giovanola.

Presidente. Siccome quest'emendamento non è una modificazione all'articolo, ma bensì un'aggiunta, così porrò ai voti l'articolo salvo l'aggiunta proposta.

Pongo ai voti dunque l'articolo coll'emendamento proposto dalla Commissione di sostituire cioè alla parola *solennità*, la parola *forme*.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. A me piace la parola *solennità*, perchè nei nostri classici antichi, non conosco trattati di formalità in materia di atti tra vivi, o di ultima volontà, ma trattati di solennità; specialmente in Italia, noi abbiamo quell'aureo trattato *de solennitatibus* di Scipione Gentile fratello di quell'Alberico che fu il precursore di un Grozio.

Ora, io non veggio la ragione per ripudiare una ricca eredità che ci è stata tramandata dai nostri padri. Io quindi mi terrei al testo del progetto.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io sento l'obbligo di prendere la parola per rispondere al Presidente Miraglia, essendo stata eseguita dalla Commissione a mia cura la cancellazione della parola *solennità*, e la sostituzione della parola *forme*.

Io mi permetto osservare che l'armonia del linguaggio nelle leggi è cosa che molto interessa; sicchè quando nelle altre leggi vedo usata la parola *forme*, io credo che non dobbiamo ora dire *solennità*, non ostante tutto quello che hanno fatto i nostri antenati e tutto quello che è scritto nell'opera da lui citata.

Presidente. Avendo la Commissione d'accordo col Ministero sostituito la parola *forme* alla parola *solennità*, il riprendere di nuovo la parola *solennità* costituirebbe un emendamento del Senatore Miraglia.

Quindi io domando se persista in questo suo emendamento.

Senatore Miraglia. Persisto.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Farò osservare all'onorevole Senatore Miraglia, che il suono medesimo di questa parola *forme* mi sembra così bello come quello di *solennità*, se si trattasse solamente della parola *solennità*; ma dire *solennità sostanziali*, mi pare che non sia locuzione propria.

Vegga l'onorevole Miraglia, che è tanto studioso

degli antichi ed anche dei moderni, quello che dico il Niccolini intorno alle *solennità*, e converrà meco, che col sostituire la parola *forme* alla parola *solennità*, non si è detto una parola che significhi meno; la parola *forme* ha un grande significato; ed anche per le ragioni dette dal signor Ministro, non possiamo cambiare il linguaggio già usato. Ond'è che io credo debba adottarsi la parola *forme*.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. Una parte delle cose che volevo dire sono già state dette dall'onorevole Conforti.

Aggiungerei solamente che a me suona molto bene la frase *forme sostanziali*, e non suona bene la frase *solennità sostanziali*.

Credo certamente che l'onorevole Senatore Miraglia distingua le *cose sostanziali* dalle *solennità*. *Cose sostanziali* sono quelle senza le quali un atto non è, o è nullo; e per ciò si chiamano cose di sostanza. Le *solennità* però sono cose non di sostanza e intrinseche, ma estrinseche e di semplice rito. Sono dunque due cose distinte assolutamente in tutti gli atti giuridici e convenzionali, e non possono nè assumersi per sinonime, nè scambiarsi reciprocamente fra loro. La frase *solennità sostanziali* non mi suona bene, perchè le solennità di una cosa suppongono la sostanza della cosa istessa, ma *forme sostanziali* sì mi suona bene, perchè la forma può essere parte della sostanza. La parola *solennità* come vorrebbe mantenere l'onorevole Miraglia è una parola storica, ci viene dagli antichi e non vogliamo ripudiare le glorie avute; ma mi pare che non abbia propria ed onorevole sede in questo caso.

Presidente. Persiste adunque nella sua proposta l'onorevole Senatore Miraglia?

Senatore **Miraglia**. La ritiro.

Presidente. Alla proposta aggiunta dal Senatore Giovanola, la Commissione avrebbe fatta una variante e sarebbe questa:

« E sopra le leggi e regolamenti relativi alle tasse notarili. »

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Credo che questo non basterebbe, perchè la legge del registro non fa distinzione fra gli atti notarili e gli atti non notarili e non vi sono tasse speciali per i primi, nè si otterrebbe lo scopo voluto dalla Commissione. Mi pare si dovrebbe dire le tasse sopra qualunque contratto che possa richiedere un atto notarile.

Non so se mi sia spiegato abbastanza.

Senatore **Conforti**. Benissimo.

Senatore **Giovanola**. Allora potremmo dire così. Il mio scopo è che il Notaro sia istruito delle leggi che riguardano le tasse sugli atti che deve rogare.

Presidente. La Commissione persiste nella sua modificazione fatta all'aggiunta del Senatore Giovanola?

Senatore **Poggi**, *Relatore*. La maggioranza della Commissione persiste nella formola comunicata. Quanto a me, nel mio particolare, non avrei accettato l'emendamento del Senatore Giovanola sotto nessuna forma.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non so se la maggioranza della Commissione e il Senatore Giovanola si contentino di questa formola, e di quella parte della legge relativa alle tasse sugli affari in quanto possono riguardare i Notari.

Senatore **Giovanola**. Precisamente.

Presidente. Il signor Ministro e la Commissione sono d'accordo.

Allora essendo proposta dal Ministro e accettata dalla Commissione, la metto ai voti. Il Senatore Giovanola l'accetta?

Senatore **Giovanola**. Accetto.

Senatore **Marzucchi**. Mi pare assai meglio dire: *in quanto riguardano i Notari*.

Presidente. Accettano tutti questa nuova locuzione?

Senatore **Vigliani**. La Commissione accetta.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo con la variante della parola *forme* invece di *solennità*, e con le aggiunte state concertate:

« L'esame è verbale e per iscritto.

« L'esame verbale si raggirerà sulle materie del diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e i testamenti, sulle forme sostanziali degli uni e degli altri e sulle leggi e regolamenti relativi alle tasse sugli affari in quanto riguardano i Notari.

« L'esame per iscritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi o di un atto di ultima volontà che sarà estratto a sorte fra venti temi sigillati, proposti dal Presidente della Commissione.

« Del resto, si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitarii. »

Chi approva questo articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato)

Ministro della Pubblica Istruzione. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulla *tassa dei Musei*.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e mandato agli Uffici.

Ora leggo l'art. 9.

« Per conseguire l'approvazione d'idoneità è necessaria la maggioranza dei voti degli esaminatori.

« Nel caso di rigetto, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dal rigetto medesimo. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che di quest'articolo si debba fare di meno, e ne dirò brevemente le ragioni.

Nel progetto ministeriale, l'ultimo comma dell'articolo 8 non esisteva, val quanto dire le parole: *del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari*. Ora dunque, dappoichè la Commissione all'articolo del progetto ministeriale ha creduto con molta assennatezza aggiungere quest'ultimo comma, a me parrebbe che l'articolo 9 non avesse più ragione di essere, anzi non possa coesistere. Infatti che cosa si dica in quell'ultimo alinea? Che quanto al modo di esaminare, quanto alle norme da seguire nella circostanza degli esami, si farà ciò che è prescritto per gli esami universitari. Ora, coll'articolo 9° si stabiliscono altre norme, o si vengono nella migliore ipotesi a confortare le stesse norme che si trovano nel regolamento universitario.

Ora io dico, una delle due:

O nella legge presente vogliamo stabilire le norme per gli esami, e allora è perfettamente inutile l'ultimo alinea dell'articolo 8°, o vogliamo attenerci a quelle che seguono per gli esami universitari, ed in tal caso, pare a me che l'articolo 9° sia superfluo. Difatti, se noi esaminiamo ciò che abbiamo fatto nella legge degli avvocati e procuratori, troviamo che abbiamo precisamente tenuto questo sistema. In quella legge abbiamo aggiunto precisamente quest'alinea che si trova nello articolo 8° del progetto attualmente in discussione, e dopo aver inserito quest'alinea, non ci siamo più occupati del modo di accertare l'idoneità degli avvocati e dei procuratori.

Questa è la mia opinione, ho creduto utile di esporla al Senato. Non so se la Commissione la divida, ad ogni modo giudicherà il Senato.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. La Commissione partì da un altro concetto.

Qui si tratta di stabilire il modo d'approvazione per l'esame che dovrà sostenere il candidato; mentre nell'articolo 8 la legge si rimette alle norme delle discipline universitarie per quanto riguarda la pubblicità dell'esame, le forme dell'esame orale, i ruoli, il ritiro del candidato in una stanza a parte, onde non abbia comunicazione con nessuno, e qualche altra formalità che non ho presente. Quanto poi ai modi riguardanti l'approvazione, la Commissione non ha voluto seguire le norme usate nelle Università per giudicare del risultato dell'esame, perchè nelle discipline universitarie vi sono, direi così delle formole un poco algebriche, assegnandosi tanti voti per ciascuna materia, e facendosi poi una somma complessiva dei voti parziali per determinare il diverso grado d'idoneità del candidato, ed i punti necessari per essere approvato.

Noi invece abbiamo voluto semplificare questo modo di votazione, e non abbiamo accettato il metodo delle frazioni e dei decimali per giudicare se un candidato Notaio ha corrisposto all'esperimento; ma ci siamo contentati dell'antico metodo pratico di far dichiarare

se è o no approvato il candidato colla semplice maggioranza dei voti degli esaminatori.

Io credo perciò che convenga di lasciare l'articolo tale quale è nel progetto di legge, che è poi in parte conforme all'articolo 6 del progetto Ministeriale che voleva, invece della maggioranza, due terzi dei voti.

Osservo poi che se noi ci fermiamo sopra a ciascuna delle singole disposizioni di questa legge anche quando non racchiudono una questione importante, si perderà gran tempo e dovremo rifare da capo il progetto.

Le osservazioni del Signor Ministro erano giuste; ma ora che la Commissione gli ha manifestato quali furono i suoi intendimenti nel non seguire in questa parte le discipline universitarie, e le ragioni per le quali desidera che rimanga l'articolo 9, spera che non vorrà insistere.

Ministro di Grazia e Giustizia. Poichè l'onorevole Relatore crede che questo articolo può essere utile, ed ha manifestato all'uopo argomenti che persuadono anche me, non insisto perchè si metta ai voti la mia proposta.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Quantunque sembrano d'accordo il Ministro e la Commissione, io credo che l'accordo loro non valga a togliere la contraddizione che abbiamo nella legge.

Quando si è detto *le norme generali prescritte per gli esami universitari*, non è ammissibile un articolo che dica il contrario: o bisogna togliere quel comma ed allora lasciare l'articolo, o lasciare l'articolo 9. Diversamente rimangono nella legge due articoli a confine l'uno dell'altro che si troveranno in evidente contraddizione.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Se ciò di che parla l'onorevole Senatore Leopardi si riferisse all'articolo 10 invece dell'8, il dubbio sarebbe ragionevole, ma riguarda le norme generali per l'esame, e non per l'approvazione da ottenersi.

Vi è l'articolo 9 che stabilisce le norme per l'approvazione degli esami, quindi è facile capire che queste norme non si riferiscono, che alle forme degli esami prescritti nell'art. 8; ma quando si viene alla deliberazione il successivo articolo distaccandosi dalle discipline universitarie fissa delle regole proprie e speciali.

Il dubbio adunque di contraddizione supposto dal Senatore Leopardi in verità non sussiste: perchè l'articolo 9 viene dopo l'articolo 8.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. Le ultime parole dette dall'onorevole Relatore, hanno in parte diradato i miei dubbi, ma tuttavia il dubbio sollevato dall'onorevole Leopardi mi pare che sussista ancora in parte.

Io comincio dal notare che il capoverso di cui discorriamo, comincia colle parole: *del resto*: con queste parole

iniziali enunciamo l'idea di una cosa ultima nella soggetta materia. Ma se chi dice di enunciare l'ultima cosa ne soggiunge un'altra non è coerente a sè stesso, e doveva, o non aggiungere altra cosa o non scrivere le parole *del resto*.

Si è detto che le parole *si osserveranno le norme generali*, devono intendersi ristrettivamente alla sola forma degli esami e non anche alla forma delle votazioni.

Ma quantunque io creda molto alle autorevoli parole dell'onorevole Relatore della Commissione, pure non posso fare in modo che lette le parole *del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari*, non si svegli nella mia mente la idea, che si è voluto abbracciare tanto le norme prescritte per gli esami, quanto quelle prescritte per le votazioni.

Parmi dunque che ancora sussista il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Leopardi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Innanzi tutto io ringrazio gli onorevoli, Senatore Leopardi, e Senatore Musio per essere venuti in appoggio della proposta da me fatta, ma dopo ciò non posso a meno di dichiarare che quando io ho presentata la proposta, l'ho fatto perchè non ancora avevo ricevuti schiarimenti dalla Commissione, ma dopo ottenuti questi schiarimenti, lo dico francamente, io ho desistito da essa.

Io credo che contraddizione non vi sia, perchè negli esami concorrono tante cose; vi è il modo di fare i quesiti, le ore nelle quali si debbono dare, il modo come debbono distribuirsi, e tante altre particolarità, che non escludono la possibilità della disposizione contenuta nell'articolo 9. Limitato quest'articolo al modo soltanto, con cui debbono essere approvati gli esaminandi, io non credo che si possa giustamente sostenere, che vi sia una contraddizione tra esso e le parole che chiudono l'art. 8.

Capisco che a prima giunta può fare questa impressione, la quale è venuta anche nell'animo mio; ma quando si rifletta agli schiarimenti forniti dalla Commissione, a me pare che veramente questa contraddizione non esista. Perciò pregherei il mio onorevole sostenitore a fare atto d'abdicazione come l'ho fatto io, e permettere che il Senato voti quest'articolo nel modo che è stato proposto dalla Commissione.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Io voglio essere arrendevole in una materia in cui altri ne sanno molto più di me; ma mi pare che si possa far scomparire la contraddizione dicendo nell'art. 9. « *tuttavolta* per conseguire l'approvazione d'idoneità basterà la maggioranza dei voti degli esaminatori » perchè proprio il vicino all'articolo 8 è detto le *norme generali per gli esami universitari*.

Così l'articolo 9 sarà una eccezione e dirà *tuttavolta* per conseguire l'approvazione basterà la maggioranza ecc.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Dopo le parole dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, se tutto è per la pace, io non sarò per la guerra. Però, siccome io non ammetto una contraddizione logica fra l'ultimo comma dell'articolo 8, ed il disposto dell'articolo successivo, bensì una certa improprietà, una certa incoerenza, imperocchè le parole *Del resto* indicano una disposizione finale sull'oggetto di cui si parlava, così parmi che non suonerebbe male si dicesse *Tuttavolta*; e sebbene si sia espresso il concetto generale che abbraccia tutte le norme relative all'esame dei Notari, si verrebbe poi al *Tuttavolta* ecc., significando una disposizione speciale, che non è più conforme alle norme generali...

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore Musio. ... osservate negli esami universitari; quindi mi parrebbe che se tutti facciamo sacrificii per la pace, la Commissione potrebbe pur far quello di mostrare buon viso a questa innocentissima parola *Tuttavolta*.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io credo che tutta questa questione non sarebbe sorta se quell'alea in cui si dice « *Del resto si osserveranno le norme generali prescritte per gli esami universitari* » si fosse messo al fine dell'articolo 9, perchè generalmente si sarebbe detto, che per tutto ciò che riguarda gli esami si avranno dinnanzi le prescrizioni per gli esami universitari; ma poichè l'articolo 8 già venne votato, io crederei, se me lo permette l'onorevole Senatore Musio, che non si possa accettare la dizione *tuttavolta*.

Un'alea può cominciare con un *tuttavolta*, ma fare cominciare un articolo, parmi meno proprio, come non parmi conveniente che quest'articolo 9 debba venire dopo il comma ultimo dell'8, quantunque si capisca benissimo che questa è un'eccezione alla regola generale.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. A me pare che la contraddizione è tanto evidente, che non fa onore a chi la lasciasse passare.

Invece di fare l'articolo 9, si possono fare degli altri commi all'art. 8, e così scomparendo l'art. 9, resta pur sempre ciò che vuole la Commissione.

Sono forme, è vero, ma a me fa tale effetto, dopo aver detto *del resto*, cioè per tutto ciò che rimane, *si osserveranno le regole generali dell'università*, che il disdirlo col seguente articolo, non mi sembra possa stare.

Se il *tuttavolta* dispiace come principio di articolo, si può mettere come comma dell'articolo 8.

Presidente. Dunque il signor Senatore Leopardi

proporrebbe di aggiungere la parola *tuttavolta* al capoverso dell'art. 9, e si direbbe:

» *Tuttavolta per conseguire l'idoneità, basterà la maggioranza dei voti degli esaminatori.* »

Domando se questo emendamento è appoggiato.
(È appoggiato)

Presidente. Lo pongo ai voti: Chi lo approva sorga.

(Non è approvato.)

Passeremo allora alla votazione dell'articolo 9...

Senatore **Musio.** Domando la parola, sulla proposta...

Presidente. Mi permetta; io non posso accordarle la parola, dacchè la votazione è incominciata.

Senatore **Musio.** Ma la proposta non fu capita, qui v'è errore.

Presidente. Sarà benissimo, ma ormai si è già votato...

Senatore **Musio.** Non so se una votazione basata sopra un errore possa sussistere.

Presidente. Quando saremo alla riforma del Regolamento, farà le sue proposte: ma ora stiamo al prescritto del vigente Regolamento.

Senatore **Musio.** Quando la proposta non fu capita non è per forza di Regolamento, ma è nella necessità della natura umana che la votazione sia nulla...

Presidente. Prego il signor Senatore a desistere: qui non vi è assolutamente base qualsiasi di discussione.

Metto dunque ai voti l'articolo 9 quale fu proposto nel progetto della Commissione.

Ne do nuovamente lettura.

« Art. 9. Per conseguire l'approvazione d'idoneità è necessaria la maggioranza dei voti degli esaminatori.

Nel caso di rigetto, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dal rigetto medesimo ».

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 10. Quando si verifici la vacanza di un ufficio di Notaro il Presidente del Tribunale nel cui distretto essa ebbe luogo, deve renderla pubblica entro un mese con invito agli aspiranti a concorrervi.

La domanda pel concorso si presenta al Consiglio Notarile coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi alla pubblicazione ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei la Commissione a volere consentire, che nel 1° comma dell'art. 10, invece di dire *il Presidente del Tribunale* si dica *il Presidente del Consiglio Notarile*.

Il Consiglio Notarile essendo quello che prima di chiunque, può conoscere la vacanza, è bene che il Presidente di esso la renda pubblica: aspettare che la renda pubblica il Presidente del Tribunale significa

lasciar trascorrere molto tempo. Ma dirò di più; quando si accettasse questa proposta, cioè, che verificandosi la vacanza, il Presidente del Consiglio dovesse renderla pubblica, noi metteremmo in armonia il primo comma dell'art. 10 col secondo comma.

Difatti il secondo comma che cosa dice? Esso dice: *La domanda del concorso si presenta al Consiglio notarile* e non dice al Presidente del Tribunale.

Ora perchè non deve essere lo stesso individuo che pubblica la vacanza, e quello a cui la domanda si dirige?

Aggiungerò che la mia proposta è conforme al sistema ora seguito in quasi tutte le provincie del Regno e che essa appare anche ragionevole quando si consideri, che i Presidenti dei Tribunali sono talmente assorbiti dalle loro cure ordinarie, che non si può pretendere tengano d'occhio ogni vacanza di piazza notarile.

Pregherei quindi la Commissione, se queste mie osservazioni hanno un poco di peso, a consentire che nel primo comma invece di dire *il Presidente del Tribunale*, si dica *il Presidente del Consiglio notarile*.

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi.** La Commissione esaminò a lungo la proposta che rinnova oggi il signor Ministro di Grazia e Giustizia, giacchè l'articolo 7 del progetto ministeriale poneva che la pubblicazione delle vacanze si facesse dal Collegio notarile. Ma la Commissione si persuase, che conveniva invece dovesse prenderne l'iniziativa il Presidente del Tribunale, per più ragioni. Innanzi tutto, perchè l'Ufficio del Notaio, come si vede dall'art. 12 è un ufficio che viene conferito con Decreto Reale, e quindi era bene che un magistrato autorevole facesse sapere al pubblico che vi era una vacanza; ma vi era un'altra ragione. Il Presidente appena è fatto consapevole della vacanza, certo non indugierà a pubblicarla, e farà sì che al più presto sia annunciata a coloro che hanno interesse a conoscere, se vi siano degli Uffici Notarili vacanti; quando invece se il Presidente del Tribunale non avesse alcun dovere di occuparsi di tale faccenda, potrebbe accadere che il Consiglio notarile indugiasse soverchiamente a fare la pubblicazione necessaria con danno dei cittadini. Ecco perchè si è creduto di dover sostituire al Presidente del Consiglio notarile il Presidente del Tribunale civile.

Egli è vero che dopo le carte non si rimettono al Presidente del Tribunale ma al Consiglio notarile. Ma il Consiglio notarile che è il primo a dare il suo parere, deve poi rimetterle al Presidente della Corte di Appello, la quale esamina le proposte, che vengono fatte dal Consiglio stesso e le rimette al Ministro.

Quindi la Commissione, che non ha, è vero, esposte queste minute ragioni nella Relazione, perchè diversamente sarebbe stata anche più lunga di quello che fu, credè opportuno di sostituire al Presidente del Con-

siglio, il Presidente del Tribunale, e per ora almeno sarebbe di opinione, che si dovesse tener fermo questo articolo.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Musio. Io domando, che cosa più interessa al servizio pubblico, appena vaca un ufficio come quello del Notaro? Io credo, che quello che più interessa al servizio pubblico, è che al più presto sia occupato il posto. Ora, questo scopo, dev'essere essenziale, inerente, ed inseparabile nella legge. Domando poi, in qual modo si ottiene meglio un tale intento? Dando al Presidente del Tribunale la facoltà che gli darebbe il progetto di legge, oppure dando questa stessa facoltà al Presidente del Consiglio notarile? Io dichiaro, che lo scopo che si propone la legge, e che è necessario per ben servire la cosa pubblica, è meglio raggiunto, dando questa facoltà al Presidente del Consiglio notarile.

Chi è il primo che può avere la notizia di una vacanza? Certamente è il Presidente del Consiglio dei Notari. Dunque, se la legge vuole meglio informarsi al principio della pubblica utilità, mi pare che al Presidente del Tribunale, come è proposto, debba essere sostituito il Presidente del Consiglio notarile, e non istarò a ripetere le osservazioni fatte dall'on. Guardasigilli, giacchè hanno abbastanza autorità nella sua bocca.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Volevo aggiungere una sola osservazione di fatto, a ciò che è stato detto dal signor Ministro, appoggiato dal signor Senatore Musio; ed è che, se non erro, in Lombardia, dove esiste un Regolamento riconosciuto da tutti per buono, e che vige da 62 anni, la notificazione al pubblico della vacanza, è fatta precisamente dal Presidente della Camera di disciplina, che equivale al Consiglio notarile, di cui fa cenno la presente legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono dolente questa volta di non potere desistere dalla mia proposta, perchè per verità la spiegazione che mi ha dato l'onorevole Relatore della Commissione, non mi ha persuaso.

Nelle provincie meridionali, il Consiglio notarile è quello che dà avviso al pubblico della vacanza di ogni ufficio di Notaro: lo stesso ha luogo nella Lombardia e nel Veneto; a ciò si aggiunge che queste tradizioni raggiungono un effetto migliore di quello, che si potrebbe ottenere deviandone.

L'onorevole Relatore della Commissione dice che il Presidente del Consiglio notarile possa non pubblicare, non bandire questa vacanza.

Mi permetto di osservare al Relatore della Commissione, che il Consiglio notarile non è assolutamente indipendente, ma è soggetto alla vigilanza della Corte: in guisa che coloro i quali sono aspiranti, e sono stati esaminati, e che naturalmente hanno interesse perchè questa vacanza sia dichiarata pubblica, faranno tutto quello che sarà possibile per obbligare il Presidente del Consiglio notarile. Ma oltre a ciò, io non saprei comprendere, perchè il Presidente medesimo non dovrebbe adempiere il disposto della legge, e se non lo esegue, non saprei perchè non si possa anche dubitare che la remora sia frapposta per parte del Presidente del Tribunale.

Si è detto e ripetuto, che fra i due, quegli che prima conosce la notizia della verificata vacanza è il Presidente del Consiglio notarile. Si è veduto che il Presidente del Consiglio notarile può far più presto. Si è veduto che la legge medesima obbliga gli aspiranti a fare la domanda al Consiglio notarile.

Io francamente dichiaro che non posso accettare l'attuale redazione dell'articolo, perchè trovo che si verrebbe a stabilire una intromissione del Presidente del Tribunale in cosa che dal complesso della legge non è giustificata.

Permetta quindi l'onorevole Relatore che io insista sulla mia proposta, per la quale si tratterebbe di dire nel 1. comma invece di *Presidente del Tribunale*, il *Presidente del Consiglio Notarile* riproducendo così il testo ministeriale.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Veramente non è una cosa di grandissima importanza, che la pubblicazione della vacanza si faccia dal Presidente del Tribunale o dal Presidente del Consiglio Notarile, certo essendo che nessuno possa tradire il proprio dovere. Ma poichè nel progetto si è scelto il Presidente del Tribunale civile, noi dovremmo avere una ragione sufficiente per sostituire al progetto della Commissione un altro progetto, dimostrandone la necessità o la utilità; ma nè dell'una nè dell'altra ho veduto sinora vestigio alcuno; anzi ne avviso alcuno contrario. Imperciocchè, seguendo la presunzione che deriva dal grado rispettivo dei due Presidenti, certamente il Presidente del Tribunale civile e correzionale non merita di essere scartato al paragone del Presidente del Consiglio Notarile che dipende gerarchicamente da lui, e ne rivede e sindaca le deliberazioni; e nel rapporto degli interessi, l'uno non può riconoscerne altro, che quello di surrogar subito uno degli ufficiali dell'Amministrazione della giustizia cui presiede e risponde; mentre un Notaio, Presidente del Consiglio notarile, non piangerà certamente di subire per un tempo più o meno lungo la mancanza di qualche concorrente alle stipulazioni, che si verifichino nella propria giurisdizione. Arroge che la divisione degli incarichi proposti dalla Commissione, cioè al Presidente civile, il ricevere la de-

nunzia della vacanza e l'invito agli aspiranti da pubblicarsi; ed al Presidente del Consiglio l'accoglienza delle dimande de' candidati per l'esame; mentre corrisponde alle funzioni rispettive, costituisce un reciproco controllo; poichè conscii ambidue dello stato delle cose, ognuno si avvedrebbe subito della inoperosità dell'altro, cui potrebbe colla debita riverenza ricordare il proprio dovere.

Senatore Musio. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Chieggo scusa al Senato se prendo ancora la parola sopra una questione che per verità non mi pare che meriti una sì lunga discussione, ma non posso lasciare sotto silenzio le osservazioni fatte dall'onorevole Lanzilli.

Non sono io che ho presentata un'innovazione, io non fo altro che ritornare al progetto di legge del Ministero. Dovrebbe piuttosto l'onorevole Senatore Lanzilli domandare alla Commissione perchè ha cambiata in questa parte la proposta del progetto ministeriale.

Quindi mi perdoni l'onorevole Presidente Lanzilli, io mi trovo su questo proposito sopra un terreno più forte di quello che non ha creduto di mettersi egli stesso.

Ha detto un'altra ragione. Sapete, egli ripete, perchè io vorrei che fosse il Presidente del Tribunale Civile, piuttosto che quello del Consiglio Notarile? perchè il Collegio Notarile si compone di Notai i quali forse possono avere interesse a che questa vacanza non sia coperta, a che questo Notaro non sia nominato. A ciò mi pare che ho già risposto, ma voglio ora aggiungere che questo discredito nel quale sin da ora si vuol mettere il Collegio Notarile non mi pare che risponda a tutta la discussione che finora si è spiegata in Senato per elevare l'importanza del Notaro.

Il credere che un Collegio Notarile, per interessi particolari, voglia attraversare a che altri aspiranti, che hanno fatto gli esami, vadano a prendere il loro posto, non mi pare ragionevole.

Osservo del pari che è sempre il Collegio Notarile quello, che deve sapere per il primo la vacanza che si è verificata, ed il Presidente del Tribunale non può averne notizia ufficiale, (e senza di questa non potrebbe fare la pubblicazione,) che dal Collegio Notarile.

Ora, se il Collegio è interessato a che questa pubblicazione non abbia luogo, come crede l'onorevole Lanzilli, il Collegio Notarile medesimo naturalmente trascurerà la cosa, dirà che ha saputo con ritardo la vacanza, e la porterà a cognizione del Presidente del Tribunale sol quando vorrà.

Veda dunque il Signor Senatore Lanzilli, che anche accettando la sua proposta, che però io respingo, si andrebbe precisamente contro allo scopo che egli, e noi tutti vogliamo raggiungere.

Quindi insisto, senza aggiungere altro, perchè il Senato, voglia avere la bontà di approvare la mia proposta.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Duole molto anche a me di dover dissentire dall'autorevole opinione del Senatore Lanzilli.

Egli per decidere la questione se la vacanza debba essere piuttosto notificata dal Presidente del Consiglio Notarile, o dal Presidente del Tribunale, egli mi scusi, parmi che parla da un criterio fallace.

A me pare che il criterio, che la ragione di decidere, non si debba desumere dalla rispettiva superiorità del grado, ma dalla maggiore o minore utilità del pubblico servizio; in ciò non parmi possa essere dubbio: ora, la maggior utilità del servizio esige che sia il Presidente del Consiglio Notarile, e non del Tribunale, quello che deve annunciare la vacanza.

Chi è quello che si deve presumere che sappia, anzi che realmente sa il primo della vacanza?

Naturalmente il Presidente del Consiglio Notarile, che è quasi il capo della famiglia.

Dunque se è egli che primo lo sa, e che ha interesse che si provveda, chi è che deve annunciare ai concorrenti che vi è una vacanza? Egli pure: dunque parmi che il desumere la ragione di decidere dalla superiorità del grado del Presidente del Tribunale sia un criterio fallace.

Insisto quindi anche io nelle osservazioni fatte dal signor Ministro.

Presidente. Debbo dunque prima di tutto porre ai voti la proposta fatta dal signor Ministro, cioè di sostituire alle parole *Presidente del Tribunale*, le parole *Presidente del Consiglio Notarile*.

Chi approva questa sostituzione, abbia la compiacenza di sorgere.

(È approvata.)

Senatore Arrivabene. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Interrogo i miei onorevoli Colleghi se non fosse possibile di trovare un temperamento, che abbreviasse questa discussione, perchè se andiamo di questo passo, non si sa quando sarà finita.

Vi sono dei precedenti, col mezzo dei quali si è ottenuta una più rapida discussione e qualche cosa a questo scopo si è fatto anche nell'altro ramo del Parlamento.

Credo che la Commissione e l'onorevole signor Ministro potrebbero porsi d'accordo. Io propongo questo nell'interesse pubblico; perchè i banchi che già sono così poco popolati, finiranno poi per essere deserti.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Io mi associo volentieri a qualunque idea che possa abbreviare la noia di questa

discussione, ma non mi associo punto a qualsiasi idea che tocchi a quello che è scritto nello Statuto.

Ora, credo che l'idea oggi manifestata dall'onorevole proponente non sia conforme allo Statuto, il quale prescrive, che ogni progetto di legge debba esser discusso articolo per articolo, quindi non posso associarmi a questa idea.

Senatore Arrivabene. Forse non mi sono bene espresso. Io proponevo che la Commissione e il signor Ministro si ponessero d'accordo fra loro, senza che debbano discutere qui, lasciando poi libero qualunque Senatore di prendere la parola.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Dirò due parole in risposta all'onorevole Senatore Arrivabene.

Ciò che egli desidera, la Commissione ed il Ministro lo hanno già fatto. Noi abbiamo tenute già moltissime riunioni, e nella massima parte ci siamo concordati in modo, che ora non si potrebbe fare di più, essendo riusciti pochi i punti sui quali non siamo del medesimo avviso.

Se la discussione si è prolungata, non è già perchè Commissione e Ministro non siano stati d'accordo, ma perchè parecchi emendamenti e proposte furono fatte dai vari Senatori, combattuti poi dalla Commissione d'accordo col Ministero.

Senatore Arrivabene. Mi pare che oggi ne abbiamo avuto un esempio abbastanza chiaro e anche nei giorni scorsi.

Presidente. Basta su quest'incidente.

Metto ai voti l'articolo 10.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 11. Il Consiglio notarile, esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone per la nomina.

« Nella proposta si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti, quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneità non consigli diversamente. Nel caso di pari anzianità si terrà conto dell'esame. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato).

« Art. 12. La proposta del Consiglio notarile insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, sentito il Pubblico Ministero, esprimerà il suo avviso motivato. Il Presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di Grazia e Giustizia. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Musto. Dopo la domando anch'io.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Sarò brevissimo.

La Corte d'Appello, dovendo dare il suo parere, deve riunirsi in assemblea generale nei termini del numero 3 dell'art. 189 della legge organica giudiziaria. L'intervento del Pubblico Ministero è indispensabile per la

legalità dell'assemblea, e nel caso preveduto dal numero 3 del citato articolo, ha *voto deliberativo*, come ogni consigliere, siccome è stabilito nell'articolo 193 della stessa legge. Quindi debbono essere cancellate le parole, *sentito il Pubblico Ministero*, le quali menerebbero alla conseguenza di dover requirere, e conseguentemente alla derogazione di un principio fondamentale della legge organica giudiziaria.

Evvi ancora dippiù: Grande è lo scopo cui mira la legge organica giudiziaria nel richiedere il voto *deliberativo* del Pubblico Ministero allorchè si tratta di dar pareri al Governo; ed è certamente quello di render solidale il Pubblico Ministero con la Corte, ed evitare che la opinione individuale di questo rappresentante del potere esecutivo potesse preponderare a discapito della dignità della Corte. Non ha diritto il Governo di conoscere la opinione individuale de' Magistrati che sono intervenuti all'assemblea generale, nè si può supporre che un Procuratore Generale fosse tanto immemore de' propri doveri da svelare il segreto della votazione e non sostenere quella deliberazione nella quale è concorso con voto *deliberativo*.

Inoltre desidererei che si ritornasse al progetto Ministeriale, che dava alla Corte di Appello la facoltà di fare altra proposta, quando non trovasse regolare quella fatta dal Consiglio notarile. Non mi sono sfuggite le osservazioni sul proposito fatte nella Relazione della Commissione a pagina 28: « È stata tolta, dice la Relazione, la facoltà nella Corte di appello di fare una *nuova proposta*, sì perchè avea l'apparenza di torre ai Notari quella iniziativa che la legge loro concedeva; sì perchè ci è parsa inutile. Quando la Corte di Appello deve dare il suo parere, essa non ha bisogno di fare nuove proposte; basta che esprima il suo avviso contrario alla proposta del Consiglio notarile, per porre in grado il Ministero di scartarla ove ne sia il caso. »

Ma io non veggio che con una *nuova proposta* della Corte si venisse a togliere dal Consiglio notarile la iniziativa della nomina dei Notari; perocchè quando di questa iniziativa non si è fatto buon governo, con una nuova proposta della Corte può il Governo devonire alla scelta. Che dovrebbe fare il Governo, se scartata una proposta, non avesse la Corte fatta contemporaneamente altra proposta? Si dovrebbe cominciare da capo, e quindi aprire il campo alle penose discussioni sulla scelta del personale.

Per lo che propongo il seguente emendamento:

Cancellarsi le parole: *sentito il Pubblico Ministero*.

E dopo le parole: *esprimerà il suo avviso motivato*, aggiungersi le seguenti: *e potrà anche fare una nuova proposta*.

Senatore Musto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musto. Signori Senatori,

Io proporrei un emendamento all'art. 12, che, come dissi, ha portata all'articolo 13. Il mio emendamento sarebbe il seguente;

« La proposta del Consiglio Notarile insieme con i documenti sarà sottoposta alla Corte d'Appello, che sentito il Ministero Pubblico, (ecco già una discordanza fra il mio e l'emendamento del senatore Miraglia) giudicherà chi abbia vinto la preferenza, con declaratoria motivata da rassegnarsi al Ministro di Grazia e Giustizia. »

Prego l'onorevole signor Presidente a ritenere, che per isvolgere il mio emendamento debbo risalire ai principii generali, i quali sono connessi colle disposizioni speciali contenute nel mio emendamento.

Dunque, anche risalendo a questi principii non mi allontanerò punto dalla tesi.

Signori, la Relazione, bella opera di un magistrato profondamente dotto, si mostra agitatissima, piena di spavento, direi, atterrita dall'idea che si vada a salti, che si corra troppo che si vada a precipizio, a rompicollo. Essa teme che, arrivati sull'orlo di una voragine, dobbiamo fermarci, rifare la via, tornare indietro, perder tempo, e trovarci avanti i popoli che follemente avevamo creduto di lasciare indietro.

Ma *tot capita, tot sententiae*, ed a ragione credeva Genovesi che se l'intelletto umano potesse essere raffigurato in una carta come l'umana fisionomia si scorgerebbero dall'uno all'altro uomo tante differenze della immagine e fisionomia intellettuale quante ne offre la sua fisionomia e l'immagine corporea.

Mi scusi quindi l'onorevole Relatore se oggi manifesto timori diametralmente opposti ai suoi.

L'articolo testè letto, il successivo, qualche articolo che precede, qualcheduno che segue, mi fanno concepire timori totalmente contrarii. Pare a me che questa legge lungi dal volare come un'aquila, non vola nemmeno come un gallinaccio; che lungi dal correre a salti e col passo di un impetuoso destriero, non vada nemmeno col lento passo della tartaruga; e vedo che la legge non solamente si ferma, ma con il passo del gambero torna molto indietro. Mi duole che essa dal secolo XIX ci sbalestri nel secolo XIII.

Leggendo questi articoli, 12 e successivi, chiedo nuovamente scusa all'onorevole Relatore, se questa legge è comparsa agli occhi miei come un enorme esagerazione dello Stato, che trae all'annientamento dell'individuo, una smodata consacrazione dell'autorità, che trae alla negazione dell'uomo, un raffinato egoismo politico che condanna tutto quanto non attinge nella sfera aridissima dell'io governativo; un obbligo dell'età e civiltà presente che rieccita alla venerazione dell'età e povertà passata; un ritorno agli *atti della pace di Costanza*, alle *costituzioni di Federico*, alla scuola della *Dieta di Roncaglia*, alle fiere teorie dei *diritti regali*; è un ritorno alle leggi di S. Luigi, alle leggi medioevali sulle arti e mestieri.

Il cardinale De Luca tratta della facoltà di generare e creare i Notai, appunto nel titolo *De Regalibus*, sede propria della materia secondo le teorie del tempo; egli relativamente al Papa, distingue in lui le due su-

preme potestà: il Papa Principe, ed il Principe Papa, e parlando della fecondità del Principe, dice che il Papa ha la facoltà di creare quanti Notai a lui piace, senza determinazione di numero, quando trattasi di Notai laici. Della fecondità del Papa, fa minori proporzioni che di quella del Principe.

È naturale che la facoltà del Principe abbia più larghe proporzioni della facoltà del Papa, quindi, come Principe, può nominare Notai laici, quanti ne vuole; ma come Papa nomina Notari e proto-Notari apostolici, con una distinzione. Se effettivi 12, ma se onorarii molto di più; la differenza consiste in ciò che i Notari e proto-Notari apostolici effettivi sono pagati, i Notari e protonotari onorari pagano. Quindi si sono riservati al santo arbitrio del Papa, che li nomina secondo i meriti della rispettiva borsa.

Blanqui nella sua storia dell'Economia Politica, commenta le leggi sulle arti e mestieri, ed in una formola ne riassume il principio comune e fondamentale.

Il principio di tutte queste leggi, è che il potere di esercitare qualunque professione, qualunque arte meccanica o liberale, nobile o vile, è insito al grande e supremo potere dello Stato. Lo stesso principio che leggiamo nella Relazione, quello cioè che il potere di esercitare il notariato, ossia l'arte certificante, è insito al supremo potere dello Stato. Chi volesse farne un sillogismo può mettere a maggiore la formola di Blanqui, a minore la regola invocata dalla Relazione e dire: ogni arte rientra nel gran potere dello Stato; ma il notariato è l'arte certificante, dunque il notariato rientra nel gran potere dello Stato; Blanqui dimostra la non ragionevolezza, la non giustizia del principio informante quella legge con argomenti dedotti dagli esempi e dalle prime verità giuridiche.

Permettetemi che io citi tre degli esempi.

Un povero uomo cercava di campare la vita col fare coltelli, ma tosto gli si diceva *atto là* questo è un diritto di maestà, esso è un dritto regale, non lo può esercitare veruno giacchè questo nobile ufficio non lo può esercitare che il Re, ma il Re lo delega, vi dà se volete un privilegio ossia un Decreto Reale, pagatelo, e allora potete muover le vostre mani e fare coltelli.

Questo uomo ottiene il diritto di fare coltelli, ma vuole mettere il manico: adagio si grida di nuovo, questo pure è un diritto di maestà, ed anche per questo bisogna avere e pagare un Decreto Reale; ma voi se fate coltelli non potete mettere il manico, perchè vi è incompatibilità di ufficio, e vi ostano ragioni di coscienza, ragioni di ordine pubblico, ragioni d'ordine umanitario.

Secondo esempio: un povero uomo voleva procurare pane alla sua misera famiglia e voleva vendere cipolle e cipolline al mercato; adagio, non si può, l'arte nobile di vendere cipolle e cipolline è riservata al Re, se voi volete ciò fare, bisogna che siate munito di un Decreto, di un privilegio Reale.

Terzo ed ultimo esempio; scusate anche qui, perchè parliamo di arti basse, di arti non nobili.

Un povero uomo diseredato dalla fortuna vuole rattachonare le ciabatte; ma qui di nuovo e più alto si gridava: il supremo ciabattino della Nazione è il Re, egli solo ha il diritto di rattachonare le ciabatte di tutti; ed anche questo è uno dei più preziosi gioielli della Corona Reale. Chi vi attenta è un perduelle se non ottiene il privilegio del Re.

L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale teme che corriamo in disordini, teme che fissiamo sopra certe idee non veridiche ma immaginarie, in conseguenza a ragione dice, alto, alto, andiamo adagio; ma mi duole di trovarmi anche qui nel campo opposto alle opinioni dell'onorevole Relatore.

Egli teme, che se la legge fosse andata alquanto più oltre avrebbe dovuto fondarsi su verità immaginarie e non giuridiche, ed all'opposto io temo, che la legge abbandonando le verità giuridiche si fondi sopra le verità immaginarie.

Una delle prime verità giuridiche è che l'uomo fa lo Stato, non già lo Stato l'uomo: in altri termini, che lo Stato esiste per l'uomo, non già l'uomo per lo Stato. Ora, la sua formola assorbe l'uomo nello Stato e confonde l'individuo umano nell'individuo governativo. Questa prima verità giuridica non solo ha in suo favore l'ordine dei principi, ma anche l'ordine dei fatti, e citerò solamente i plebisciti, che hanno costituito l'Unità Italiana.

Quindi se egli teme il disordine, lo prego di avvertire che questo è nella sua formola non già nella formola opposta, giacchè nell'opposta è l'ordine delle prime verità giuridiche, e nella sua un'antitesi contenente verità immaginarie.

L'altra prima verità giuridica è molto più sostanziale, ed è che l'uomo ha il pieno dominio di tutte le sue facoltà mentali, di tutti i suoi organi fisici, e quindi di tutto il suo essere fisico e morale, che nessuno può toccarvi, e che prima conseguenza di questo dominio, è che egli abbia diritto di applicare la sua mente e la sua mano a qualunque arte onesta per procurarsi il pane della vita, e questa facoltà è così illimitata da non consentire altro limite che quello della propria volontà e del legittimo esercizio del dritto contrario di un altro uomo.

Ora, questo dritto è parte delle grandi libertà consacrate e guarentite dallo Statuto; e siccome la formola, che attribuisce allo Stato l'esercizio del Notariato è contraria a questo dritto, per ciò bisogna dire, che essa è contraria alle libertà consacrate, dallo Statuto e ad un'altra delle prime verità giuridiche fondamentali.

A chi avendo in eminente grado tutti i requisiti di probità e di capacità prescritti dalla legge volesse esercitare il Notariato, voi rispondete *allo là*: questo potere è insito nel supremo potere dello Stato; il protototario di tutti gli atti e transazioni della vita civile

è il Re: dovete dunque esserne investito da lui per Decreto Reale: insomma rispondete come a quel povero che voleva vendere cipolle, e cipolline, come a quel disperato, che voleva fare il ciabattino. In una parola violate la libertà dell'uomo, ed il dominio che ha di se stesso.

Passo adesso a considerazioni d'ordine pratico e positivo.

L'art. 12 dice « La proposta del Consiglio Notarile « insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte « d' Appello, che, sentito il Pubblico Ministero, esprimerà il suo avviso motivato. Il Presidente della « Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero « di Grazia e Giustizia.

Io mi propongo primamente il quesito: dopochè tutti i documenti sono stati presentati alla Corte d'Appello, ed al Pubblico Ministero, che il Pubblico Ministero li ha esaminati attentamente, che in conseguenza ha formato il suo avviso, lo ha manifestato mediante le sue conclusioni, dopochè, sentito il Pubblico Ministero la Corte d' Appello ha deliberato tutta riunita il suo avviso, io domando, alla prudenza umana resta più nessuna altra via migliore, anzi nessuna altra via uguale per chiarire di più la verità? Io non esito a rispondere negativamente al quesito, giacchè io non saprei spiegarmi come, dopochè questa pratica mediante tante cautele e solennità è arrivata al Tribunale supremo cui è data la giurisdizione necessaria per decidere tutte le quistioni più importanti le più ardue, io non saprei, come dopo tutto ciò resti ragionevolmente e giuridicamente alcun'altra via superiore in cui si possa riporre maggiore od uguale fiducia. Io nol saprei, io almeno non la trovo, e mi pare che non esista.

A che dunque rimettere le carte al Ministero di Grazia e Giustizia per un ulteriore giudizio? Io ripongo la più illimitata fiducia nell'intelligenza, nel senno, nella probità e nella sapienza di tutti i Ministri di Grazia e Giustizia, ma quando veggio contrapporre il giudizio dell'uomo solo al giudizio della Corte d' Appello che con tutti quei preliminari ha dato il suo avviso, io non posso rimanere appagato dal giudizio di un uomo solo collocato sopra il giudizio di tanti supremi magistrati che amministrano sovranamente la giustizia, e contano moltissimi anni di carriera e di esperienza.

Ma il Ministero di Grazia e Giustizia ha forse legalmente un'altra via, un altro organo che non il Pubblico Ministero? Per quanto io sappia egli non ne ha, perchè il Pubblico Ministero è il solo suo organo, il legittimo suo rappresentante, a termini della legge vigente; dunque o il Pubblico Ministero fu d'accordo colla Corte d' Appello, ed allora a che può rivolgersi a lui, che non può e non deve dissentire da se stesso, che già fu d'accordo colla Corte; o fu in disaccordo colla Corte d' Appello, ed in questo caso domando io se possa il voto del Pubblico Ministero, che è sottoposto razionalmente e giuridicamente al giudizio della

Corte, se possa il voto di un magistrato solo nella bilancia della prudenza e della giustizia pesare di più, che non il voto di sette dodici e quindici magistrati?

Ora è giusto, è logico è prudente, è utile questo rinvio stragiudiciale delle carte dal Ministro al Pubblico Ministero per un nuovo esame? Io non lo credo, e tanto valeva, secondo me, il dire che stava a lui solo di designare il prescelto, poichè questo sarebbe il risultato definitivo.

Ora, questo non sarebbe nè plausibile, nè prudente; parmi dunque che debba lasciarsi libero il giudizio della Corte.

Ma, e potrà poi il Ministro personalmente occuparsi di questi affari?

Egli avrà indubitatamente un mare di altri lavori che non gli permetteranno di applicarsi a queste cose, e forse non potranno occuparsene nemmeno quelli che nella gerarchia sono subito ed immediatamente sotto di lui; credo anzi che sistematicamente coloro che sono incaricati di queste pratiche sieno uffiziali di terzo e quarto ordine, e quindi tutto quello che si era fatto con tanta pompa, con tanta solennità e con tanta prudenza, si abbandona all'ultimo oscuro giudizio di un subalterno e talvolta inesperto impiegato.

Io proporrei quindi, che il tutto si riduca ad un giudizio supremo che dia norma a tutti gli interessati e si faccia punto allora.

Si vuole ancora persistere nell'idea di un Decreto Reale?

Io non ho niente in contrario. Si dia maggior so-

lennità, si dia maggior dignità all'ufficio che volete rialzare, ma non compromettete il giudizio, ma non compromettete il decoro, ma non vi esponete a distruggere tutto quello che avete con tanta pena edificato, con un colpo di mano.

Io quindi raccomando il mio emendamento alla Commissione, lo raccomando al signor Ministro, lo raccomando alla sapienza del Senato.

Creda l'onorevole Relatore che se accoglie il mio emendamento non si cadrà nella voragine, o sarà quella di Quinto Curzio che fruttò tanta gloria e tanto bene a Roma, e se non avremo le lodi degli studiosi dell'archeologia e le benemerienze dei musei medioevali, ne avremo quelle degli uomini, che aspirando all'esercizio del notariato cercano onestamente il pane della vita onorata coi mezzi che loro ha concesso Iddio.

Presidente. Domando se l'emendamento del Senatore Musio è appoggiato.

Senatore **Poggi Relatore.** Non credo che convenga in questo momento andar più oltre nella discussione, perchè molti Senatori si sono assentati, e i banchi sono quasi deserti.

Presidente. Non intendevo si continuasse la discussione, ma solamente di domandare se l'emendamento Musio era appoggiato. In ogni modo, in seguito alle osservazioni del Senatore Poggi, rimando la discussione alla tornata di lunedì alle due precise: ma se si vuole progredire, sarebbe necessario che la seduta fosse aperta alle due e non alle 3 1/4.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).